



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>210</b>	<b>02/11/2023</b>	<b>17</b>	<b>7</b>

Oggetto:

***Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81, per la violazione del combinato disposto di cui all'art. 133 co. 3 del d.lgs. 152/2006. Illecito amministrativo accertato da ARPAC dipartimento di Caserta, con nota di contestazione 63185/2019. Trasgressore: Campochiaro Marco. Obbligato in solido: Ditta fratelli Campochiaro.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava, presso l'Insediamento Fratelli Campochiaro SRL sito nel comune di San Tammaro (CE), in data 16/10/2019, un controllo dello scarico di acque reflue industriali della ditta;
- Che, dal controllo, scaturiva il verbale di sopralluogo 70/PL/19;
- Che, per quanto di competenza di questo Ufficio, è emerso:
  - *“I verbalizzanti non hanno proceduto al prelievo del campione di acqua di scarico per assenza dello stesso, dovuta al fermo dell'impianto di depurazione ed in particolare del flottatore che – secondo quanto riferito – avrebbe subito un guasto durante la mattinata stessa.*
  - *Dalle attività ispettive si evidenziano carenze nella ordinaria manutenzione dell'impianto de quo (accumulo materiale nel cono screen, dosaggio manuale della calce, assenza di strumentazione automatica per il controllo del pH), carenze che non sono indice di una costante attenzione alla depurazione del refluo in uscita; tanto trova conferma nel fatto che la Ditta ha inviato il rapporto di prova n. 2019.06.26-0030AR relativo alle ultime analisi effettuate in autocontrollo, come previsto al punto 5) dell'AUA, e che tali analisi riportano valori elevati per i parametri Solidi Sospesi Totali, COD, BOD5, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, sebbene conformi ai limiti previsti dall'autorizzazione; al riguardo si evidenzia che la deroga richiesta dalla precedente Ditta Red Skin per il parametro Cloruri non è stata recepita nell'atto autorizzativo, per cui sono applicabili i limiti per lo scarico in acque superficiali come prescritto al punto 5) dell'AUA.*
  - *La Ditta ha fatto pervenire la “Procedura e registro delle ispezioni e manutenzioni” rev. 1 del 30.10.2018; al riguardo si evidenzia che il documento contiene solo riferimenti generici all'impianto di depurazione della Ditta, non contenendo approfondimenti specifici sulla gestione dei guasti e alla manutenzione delle sezioni critiche dell'impianto di depurazione, né è stato inviato il Piano di Manutenzione Ordinario attualmente adottato, ma solo un modello vuoto da usarsi per le registrazioni. Non si ritiene, dunque, esaustiva la documentazione inoltrata dalla Ditta comprovante il rispetto dei requisiti di cui alla DGR 259/2012 come previsto a punto 7) matrice acqua dell'AUA.*
  - *La Ditta ha fatto pervenire la “Perizia Tecnica Illustrativa” e allegata Planimetria della rete fognaria; con riguardo a quest'ultima, si rappresenta che non sono riportati i punti di formazione degli scarichi provenienti dagli scrubber a umido usati per l'abbattimento delle emissioni, che, secondo quanto dichiarato nella perizia, confluiscono all'impianto di depurazione. Pertanto, si invita il Titolare dello scarico a inoltrare allo scrivente Dipartimento e alle Autorità Competenti la Planimetria aggiornata contenente le suddette informazioni, entro 10 giorni dalla ricezione della presente nota.*
- Che, in base ai suddetti rilevamenti, con nota n. 63185/2019, trasmessa a mezzo Pec, del 28/10/2019 ed acquisita al protocollo regionale n. 653521 del 29/10/2019, l'ARPAC contestava, ai sensi degli artt. 14 e 18 L. 689/1981, al sig. Campochiaro Marco, la violazione dell'art. 133 co.3 del D.Lgs 152/06, per non aver rispettato le prescrizioni stabilite nell'atto autorizzativo;

### RILEVATO

- Che i verbali e la contestazione in oggetto risultano correttamente e tempestivamente notificati;
- Che non sono pervenute, da parte dell'interessato, memorie difensive scritte né richiesta di audizione orale, benché debitamente informato di tale possibilità, nell'atto di contestazione.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che l'art. 133, comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 ((e di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 2)), effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.”;*
- Che il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui*

*territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”;*

- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 novembre 2011, ha decretato i “*criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.*”
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali.

#### **CONSIDERATO IN FATTO**

- Che, riguardo alla violazione accertata, non sussistono esimenti in favore del sig. Campochiaro;
- Che, agli atti di questo Ufficio, non sono presenti violazioni della stessa indole nei cinque anni antecedenti il sopralluogo di cui sopra;
- Che, pertanto, la sanzione relativa alla violazione dell'art. 133 co. 3 è determinata nell'ammontare minimo, corrispondente ad € 1.500,00;

#### **VISTO**

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 503450 del 20/10/2023 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento)

#### **DECRETA**

- Di ingiungere al Sig. Campochiaro Marco\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*, amministratore della ditta Fratelli Campochiaro Srl, in qualità di trasgressore, ed alla ditta Fratelli Campochiaro Srl \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OM in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma di **€ 1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre eventuali spese di notifica**, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto per la violazione dell'art. 133 co.3 del D.Lgs 152/2006 di cui alla nota di contestazione 63185/2019, prodotta dall'ARPAC - Dipartimento di Caserta.

#### **COMUNICA**

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: [https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R\\_CAMPAN&redirectUrl=home.html](https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html) alla sezione: altre tipologie di pagamento
- Campochiaro Marco - Codice tributo: 531

*Oppure*

- Fratelli Campochiaro Srl – codice tributo 519

- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo [uod.501707@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501707@pec.regione.campania.it) oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

#### **AVVERTE**

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

#### **MODALITA' DI NOTIFICA**

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario quantificati in **€ 8,50 (Otto/50)**. Lo stesso atto viene notificato, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta che ha elevato la contestazione.

Il Dirigente  
Dott. Antonello Barretta